

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 30/06/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 17 giugno 2011, n. 154

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,93 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Veglie (LE); Società: DE STERN 3 S.r.l. con sede legale in Parma, via Goito n. 14 - P. IVA e C.F. 02492420340

Il giorno 17 giugno 2011, in Bari, nella sede del Servizio Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società DE STERN 3 S.r.I., avente sede legale in Parma alla Via Goito n.14, P. IVA e C.F. 02492420340, con nota prot. n. 38/8869 del 05.08.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,93 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Veglie (LE);
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. 38 del 10.09.2008 n. 9666 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società DE STERN 3 S.r.l. con nota acquisita il 03.11.2008 prot.n.10741 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa;
- la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.0494162 del 10.10.2008, prevede l'allacciamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla C.P. Porto Cesareo da ubicarsi nelle immediate vicinanze della C.P. stessa;
- la Società, in data 24.11.2008, ha dichiarato di accettare integralmente il preventivo di connessione proposto da Enel Spa;
- la Società DE STERN 3 S.r.I. con nota del 21.04.2009 (Prot. 046 del 22.04.2009 n. 4516) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ulteriore documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Società DE STERN 3 S.r.l. con nota del 27.07.2009 (Prot. 046 del 30.07.2009 n. 8594) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ulteriore documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. AOO_046 del 07.08.2009 n. 8831 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società DE STERN 3 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 09.09.2009 (Prot. AOO_046 del 17.09.2009 n. 9851) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Società DE STERN 3 S.r.l. con nota del 29.12.2009 (Prot. AOO_046 del 31.12.2009 n. 14444) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e

l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - il nuovo lay-out dell'impianto fotovoltaico, rispettando le prescrizioni del Consorzio Speciale di Bonifica di Arneo, espresse nella propria nota prot. n. 6479 del 24.12.2009;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 13284 del 03.12.2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12 gennaio 2010;
- il Piano Tecnico della linea elettrica per l'impianto in oggetto definito dalla Società con Enel Spa ed esaminato dalla Conferenza di servizi è stato vidimato da Enel Spa in data 30.09.2010;
- la Società DE STERN 3 S.r.l. con nota del 08.10.2010 acquisita in data 08.10.2010, comunicava il deposito presso tutti gli enti coinvolti nel procedimento dei nuovi elaborati di progetto redatti sulla scorta delle prescrizioni richieste in sede di Conferenza di Servizi ed inoltre chiedeva nella stessa nota, la convocazione di un seconda Conferenza di Servizi.
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 16043 del 15.11.2010 convocava la riunione della seconda Conferenza di Servizi per il giorno 14.12.2010;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,93 MW da realizzarsi nel Comune di Veglie (LE) non è soggetto a verifica ambientale ai sensi della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare e Marittimo dello Jonio e del Canale Otranto, prot. n. 5185 del 03.02.2010, dichiarava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse, a conferma di quanto già dichiarato con nota n.42755 del 08.10.2009;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., con modulo parere del 10/12/2010, confermava parere favorevole a condizione che venga stipulata apposita convenzione con AQP contenente le prescrizioni esecutive per la salvaguardia delle opere idriche, come già dichiarato nella nota del 12.01.2010;
- Autorità di Bacino, prot. n. 15320 del 13.12.2010, dal confronto con gli elaborati del P.A.I., non rilevava la presenza di sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto con le aree sottoposte a tutela.
- Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n.55493 del 27.10.2009, rilevava che le opere da eseguire non sembrano determinare interferenze significative coi parametri ambientali rientranti nelle materie dell'Ufficio, pertanto, nulla osta alla costruzione e esercizio dell'impianto di cui all'oggetto precisando che:
- le eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito;
- per l'eventuale realizzazione di pozzi per l'utilizzazione di acque sotterranee si dovrà fare richiesta al medesimo Ufficio per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione;
- nel caso di variante dell'intervento allo strumento urbanistico vigente, prima dell'approvazione definitiva si dovrà richiedere al medesimo Ufficio il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art.89 del T.U.380/01.
- Asl Lecce, prot n. 16/1692/RU del 14.12.2010, esprimeva parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto con le seguenti condizioni:
- Che siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;
- Che, per quanto attiene al cavidotto, la fasce di rispetto siano determinate e attuate in conformità ai criteri del DPCM 8/7/2003;
- Che la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso dei diserbanti.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/cd/a del 13.06.2002 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo.

- Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, prot. n.23427 del 09.12.2010, confermava il parere già rilasciato con nota n.343 del 11.01.2010, nel quale comunicava che l'intervento in oggetto non risulta elencata tra quelle di cui al D.M. 16.02.82 ed al D.P.R.26.05.59 n.689 e pertanto non è soggetto alle norme di cui al D.P.R. 12.01.98 n.37;
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot.n.1260 del 02.03.2011, esprime parere favorevole a condizione;
- Regione Puglia Servizio Foreste, prot. n. 5942 del 14.04.2010, dichiarava che i terreni interessati dai lavori per la realizzazione dell'impianto non sono gravati da vincolo idrogeologico, pertanto non occorre il nulla osta. Inoltre precisava la necessità di acquisire la propria preventiva autorizzazione ai sensi del R.R. n.10/2009 nel caso di eventuali tagli di piante di origine naturale e non, o di piante monumentali o di macchia mediterranea;
- Enac, prot. n.126329 del 22.10.2010, dichiarava che:
- " l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- "l'impianto fotovoltaico data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
- "I'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;
- " non risultano pertanto implicazioni al riguardo;
- pertanto rilasciava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento.
- Aeronautica Militare III Regione Aerea, prot. n. 20933 del 16.04.2010, rilasciava nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;
- Ministero per lo Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia Divisione IV Sezione U.N.M.I.G. di Napoli, prot.n.5536 del 08.11.2010, rilevava che la linea elettrica in oggetto non interessava zone vincolate da titoli minerari;
- Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive, prot. n. 8472 del 22.12.2009, rilasciava nulla osta di massima per quanto di competenza, con la seguente prescrizione:
- Eventuali variazioni, in fase di realizzazione dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto in oggetto con la rete ENEL, dovranno essere sottoposte al parere del medesimo ufficio;
- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 10042 del 31.05.2010, concedeva nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. n. 2970 del 22.03.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Provincia di Lecce, prot. n. 7867 del 28.01.2011, trasmette il parere dei relativi Uffici di competenza:
- Ufficio Emissioni, esprimeva parere favorevole alla costruzione e esercizio dell'elettrodotto precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposto dal D.P.C.M. 8/7/2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto;
- Ufficio Rifiuti, esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- 1. per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne di dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n.282/cd/a del 21.11.2003 e dall'allegato A1 del Piano Direttore;
- 2. i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto;
- Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica, dichiara che l'impianto non ricade in:
- 1. Aree protette nazionali ex L.394/91;
- 2. Aree protette regionali ex L.19/97;

- 3. pSIC di cui alla direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- 4. ZPS di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- 5. Zone Umide di cui alla convenzione di Ramsar;
- Si rileva, invece, che il tracciato del cavidotto corre lungo la S.P.113 che, a sua volta, con il ciglio ovest delimita il confine orientale del pSIC denominato "Masseria Zanzara" cod IT9150031 di cui alla codifica di "Natura 2000", pertanto si ritiene opportuno che il tracciato del cavidotto e quindi, il relastivo cantiere, debba essere realizzato lungo il ciglio est della S.P.113 onde evitare eventuali impatti, durante la fase dei lavori sul suddetto pSIC limitrofo.
- Servizio Viabilità, esprimeva il proprio benestare tecnico preventivo relativamente al tracciato proposto per l'elettrodotto interrato, precisando:
- " l'obbligo per la Società di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione e di fare richiesta al Comune di Cutrofiano per la relativa Autorizzazione;
- Ufficio Pianificazione Territoriale, dichiarava che il progetto esaminato non risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, precisando che in assenza di formale recepimento da parte del Comune degli indirizzi di cui all'art. 3.1.3.1. "politiche di diffusione della naturalità" delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, gli stessi indirizzi non hanno valore prescrittivo per l'intervento in oeggetto, così come chiarito nella Deliberazione della Giunta Regionale n.1378 del 22/07/2008 "Provincia di Lecce PTCP Del.C.P. n.15 del 12.03.2008- Verifica di compatibilità ex art.7 della L.R. 20/2001, comma sesto".

Per quanto attiene alla coerenza dell'intervento con le previsioni del Piano faunistico- venatorio vigente, si esprimeva parere favorevole.

- Comune di Leverano, prot.n.20701 del 17.12.2010, esprimeva parere favorevole fatta salva la verifica di tutte le condizioni di ripristino della sede stradale secondo le modalità previste negli stessi elaborati progettuali richiamati;
- Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, prot.n. V160-2-2009/10 del 21.12..2010, esprimeva parere favorevole a condizione che la Società si attenga alle direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot.n.1602 del 02.02.2011, confermava il parere favorevole rilasciato in data 11.01.2010 con nota n.472, nel quale erano indicate le seguenti condizioni:
- "La sede stradale "Sferracavalli" dovrà essere risparmiata dal cavidotto;
- " Tutte le fasi di scavo del cavidotto saranno sottoposte al controllo continuo di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali
- ponendo un ulteriore condizione secondo la quale i lavori di movimento da compiersi nell'area di cui alla evidenza 3 "carta archeologica" dovranno essere sottoposti a controllo archeologico secondo le modalità già indicate nel precedente parere.
- Regione Puglia Servizio Agricoltura, prot. n. 99126 del 21.10.2010, richiedeva documentazione integrativa, a valle di un precedente parere rilasciato in data 11.03.2010, con il quale comunicava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con le seguenti condizioni:
- "È fatto divieto utilizzare cemento in loco
- "Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione e non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per i pali in fori di diametro massimo di 50 cm;
- "La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40per 40cm, o in alternativa la rete deve essere posta a un'altezza di 30cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e

l'esterno all'area;

- " Non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine:
- "Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- " Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
- "È fatto divieto assoluto di utilizzare disserbanti chimici e altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- "È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.
- Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, prot. n. 13019 del 28.09.2010, confermava il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto, già rilasciato in data 31.03.2010;
- Comune di Nardò, prot.n.3860 del 01/02/2010, esprimeva parere favorevole a condizione che:
- " Siano rispettati i limiti di emissione del campo elettromagnetico di cui alla L.22.02.2001 n.36 e al D.P.C.M. 11723 dell'08.07.2003 e tutte le norme previste dalla legge;
- " Gli eventuali tagli relativi al manto stradale siano eseguiti esclusivamente con uso di macchine a lama continua, laddove il tratto di strada risulta pavimentato con conglomerato bituminoso;
- " I rinterri degli scavi siano eseguiti esclusivamente con uso di materiale arido compattato a strati dello spessore di cm 30;
- " Sia eseguita una soletta di calcestruzzo cementizio dosato di q.li 2 di cemento per uno spessore minimo di cm 20;
- " Per il tempo necessario alla stagionatura della soletta, l'area interessata sia adeguatamente transennata e protetta secondo le norme vigenti;
- " Per i ripristini del manto stradale sia eseguito uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore allo stato compresso di 6 cm ed un successivo strato di conglomerato bituminoso dello spessore finale allo stato compresso di cm 3, quest'ultimo strato, dovrà essere steso in modo da garantire la planarità tra la pavimentazione esistente ed il nuovo ripristino;
- " Siano osservate le prescrizioni di legge e regolamenti vigenti o da emanarsi in materia di Polizia Stradale;
- " Sia data preventiva comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori e successivamente della fine degli stessi nonché della impresa che eseguirà i lavori;
- " Prima del'inizio dei lavori dovrà essere depositata al settore LL.PP. polizza fideiussoria dell'importo pari a euro 50.000,00;
- " Nessun residuo di materiale venga abbandonata in loco;
- "Sia dato preventivo riscontro di accettazione incondizionata delle condizioni tutte innanzi riportate.
- Comune di Veglie, con modulo parere del 14.12.2010, chiedeva alla Società di produrre gli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni dei vari enti. A tal proposito, nella nota n.16834 del 10.12.2010, allegata al suddetto modulo, affermava la necessità di un ulteriore adeguamento dell'impianto fotovoltaico proposto nelle tavole progettuali trasmesse dalla società in data 04.10.2010, escludendo dagli interventi le aree interessate dalla presenza di Ambiti Territoriali Distiniti soggetti a tutela del PUTT/p, e quelle annesse, anche alla luce del contenuto del parere dell'Ufficio Attuazione del PUTT/p della Regione Puglia del 22.03.2010 prot.n.5738.
- Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, prot.n.59754 del 14/12/2010, comunicava che a breve avrebbe inviato l'ulteriore parere relativo alla pratica in oggetto, a valle del parere favorevole con

prescrizioni rilasciato in data 25/01/2010 prot.n.3174;

• Regione Puglia, Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, Servizio Assetto del Territorio, prot.n.5738 del 22.03.2010, esprime parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/p limitatamente alle aree ricadenti in A.T.E. "C" con esclusione delle aree interessate dalla presenza di A.T.D. boschi e macchie (come rilevabile da cartografia ortofotodigitale in atti) e della relativa area annessa di 100 m secondo l'art.3.10 delle N.T.A. del PUTT/p.

Rilevato che:

- la Società DE STERN 3 S.r.l. con nota del 20.01.2010, acquisita in data 27.01.2010, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo un ulteriore variante del lay-out dell'impianto fotovoltaico, rispettando le prescrizioni del Comune di Veglie, espresse in sede di Conferenza di Servizi ed inoltre richiedeva la convocazione di una seduta di aggiornamento della Conferenza di Servizi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 2121 del 10.02.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 12.01.2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 1334 del 04.02.2011, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14.12.2010;
- la Società DE STERN 3 S.r.l. con nota del 31.03.2011, acquisita in data 13.04.2011, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo il nuovo lay-out dell'impianto fotovoltaico, rispettando le prescrizioni della Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, espresse nella propria nota prot. n. 5738 del 22.03.2010, le prescrizioni del Comune di Veglie, espresse con nota n.16834 del 10.12.2010 e le prescrizioni della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia espresse con nota n.472 del 11.01.2010;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha ritenuto superato il parere espresso da Regione Puglia Servizio Agricoltura Ufficio Provinciale Lecce, in data 21.10.2010 prot.n.99126, in quanto la Società in data 24.11.2010 ha depositato presso il medesimo Ufficio, la documentazione richiesta. Inoltre si fa presente che lo stesso ente aveva già espresso parere favorevole con nota n.23028 dell'11.03.2010.
- A seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 2919 del 8 marzo 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- i pareri relativi del procedimento sono pervenuti in data anteriore al 31.12.2010, ad eccezione dei seguenti:
- " Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. n. 1602 del 02.02.2011 che risulta favorevole e confermativo, a valle delle integrazioni ricevute e della riconfigurazione del progetto effettuata dalla società, di quello prot. n. 472 del 11.01.2010;
- " Consorzio Bonifica Arneo prot. n. 1260 del 02.03.2011 che risulta favorevole e confermativo, a valle delle integrazioni ricevute e della riconfigurazione del progetto effettuata dalla società, di quello prot. n.

6479 del 24.12.2009;

- " Provincia di Lecce, prot.n.7867 del 28.01.2011 che risulta favorevole e pervenuto a valle delle integrazioni che la Società ha presentato in data 1.10.2010;
- Si è comunque proceduto a verificare eventuali interferenze del layout definitivo dell'impianto con le aree non idonee introdotte dal RR n. 24/2010 e con le aree agricole interessate da produzione agroalimentare di qualità; la verifica effettuata attraverso il SIT Puglia ha avuto esito favorevole.
- Con nota prot. n.7694 del 13.06.2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità come previsto dall'allegato 3 del RR 24/2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,93 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Veglie (LE);
- la Società, in data 03.06.2008, ha sottoscritto un contratto preliminare per la locazione e di diritto di superficie con il sig. Luigi D'Ercole, con una durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione. Le parti inoltre hanno concordato un ulteriore proroga della scadenza del patto di cui sopra fino al 30.06.2011;
- come detto sopra, in data 13.04.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società DE STERN 3 S.r.l. ed il Comune di Veglie, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 2 maggio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12714 e della Convenzione al repertorio n. 12715;
- La Società ha depositato, con nota acquisita in data 13.04.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 154 del 17 giugno 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,93 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Veglie (LE).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003; Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società DE STERN 3 S.r.l. con sede legale in Parma via Goito n.14, P. IVA e C.F. 02492420340 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- " un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,93 MW, da realizzarsi nel Comune di Veglie (LE);
- " opere di connessione ad una cabina di consegna connessa in antenna dalla C.P. Porto Cesareo da ubicarsi nelle immediate vicinanze della C.P. stessa.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a

partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società DE STERN 3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- 3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- 3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

- La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:
- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.
- Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da

richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Veglie (LE).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio	
Davide F. Pellegrino	